



Ai gentili clienti - Loro Sedi

Finanziaria 2019: la maggiorazione delle sanzioni in materia lavoro

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con **legge di Bilancio 2019** il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle **sanzioni in materia lavoro**, prevedendo un **aumento generalizzato del 10-20% a decorrere dallo scorso 01.01.2019**. Sono interessate dall'incremento, tra le altre, le violazioni previste per il **lavoro in nero**, in caso di **esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione** della manodopera e **distacco illecito**. Allo stesso modo vengono **incrementate del 20% le sanzioni in materia di orario di lavoro** con particolare riferimento ai limiti di orario massimo settimanale, riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali. Sono invece **maggiorate, nella misura del 10%**, le **sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro** (D.Lgs. n. 81/2008). Viene inoltre previsto il **raddoppio delle maggiorazioni** nel caso in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Con la **circolare n. 2 del 14.01.2019** l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni riguardo alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 445 lettera d) ed f) della legge n. 145 del 30.12.2018. Viene specificato, in particolare, che **la maggiorazione delle sanzioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019**, tenendo conto che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata al momento in cui cessa la condotta stessa. Di seguito, illustriamo le conseguenze delle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018 ed i chiarimenti forniti dall'INL con circolare n. 2/2019.

Premessa

Con l'articolo 1, comma 445, della legge n. 145 del 30.12.2018 il legislatore ha introdotto alcune **maggiorazioni alle sanzioni applicabili in materia lavoro**. Nel dettaglio, viene previsto:

- un **aumento delle sanzioni del 20%**, ridotto al **10%** per le sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il **raddoppio delle maggiorazioni** nel caso in cui il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, è stato interessato da procedimenti sanzionatori (amministrativi o penali) per le medesime condotte.

Con la **circolare n. 2 del 14.01.2019** l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti di dettaglio sulle disposizioni previste dalla legge Finanziaria 2019, specificando che:

1. le maggiorazioni trovano applicazione con riferimento alle **condotte che si realizzano a partire dal 2019**, tenendo conto che la collocazione temporale di **condotte a carattere permanente** va individuata al **momento di cessazione**;
2. la maggiorazione **prescinde dall'organo di vigilanza** che ha irrogato la sanzione;
3. le maggiorazioni saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'INL.

L'importo delle sanzioni applicabili dal 2019

Di seguito illustriamo **l'entità delle sanzioni applicabili fino al 31.12.2018 e a partire dallo scorso 01.01.2019**:

| SANZIONI IN MATERIA LAVORO | | |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Ipotesi | Sanzioni amministrative.. | |
| | ..fino al 31.12.2018 | ..a partire dal 01.01.2019 |
| Lavoro irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo | da 1.500 a 9.000 euro | da 1.800 a 10.800 euro |
| Lavoro irregolare da 30 a 60 giorni di lavoro effettivo | da 3.000 a 18.000 euro | da 3.600 a 21.600 euro |
| Lavoro irregolare oltre 60 giorni di lavoro effettivo | da 6.000 a 36.000 euro | da 7.200 a 43.200 euro |
| Somministrazione illecita (sanzione per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa) | 50 euro | 60 euro |
| Distacco illecito (sanzione per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa) | 50 euro | 60 euro |
| Appalto illecito (sanzione per ogni lavoratore | 50 euro | 60 euro |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| occupato e per ogni giornata lavorativa) | | |
| Esercizio non autorizzato attività di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione | da 5.000 a 10.000 euro | da 6.000 a 12.000 euro |
| Distacco transnazionale illegittimo | 500 euro | 600 euro |
| Cabotaggio | da 1.000 a 10.000 euro | da 1.200 a 12.000 euro |
| Conservazione documenti del distacco | da 500 a 3.000 euro | da 600 a 3.600 euro |
| Nomina referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti | da 2.000 a 6.000 euro | da 2.400 a 7.200 euro |
| Nomina referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali | da 2.000 a 6.000 euro | da 2.400 a 7.200 euro |

In materia di **orari di lavoro**, le nuove sanzioni applicabili dal 2019 sono le seguenti:

| SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ipotesi | Sanzioni amministrative.. | |
| | ..fino al 31.12.2018 | ..a partire dal 01.01.2019 |
| Durata media settimanale dell'orario di lavoro fino a 48 ore – violazione fino a 5 lavoratori o fino a 3 periodi di riferimento | da 200 a 1.500 euro | da 240 a 1.800 euro |
| Durata media settimanale dell'orario di lavoro fino a 48 ore – violazione da 6 a 10 lavoratori o fino a 3 periodi di riferimento | da 800 a 3.000 euro | da 960 a 3.600 euro |
| Durata media settimanale dell'orario di lavoro fino a 48 ore – violazione da 11 lavoratori o fino a 5 periodi di riferimento | da 2.000 a 10.000 euro | da 2.400 a 12.000 euro |
| Riposo giornaliero – violazione | da 100 a 300 euro | da 120 a 360 euro |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| fino a 5 lavoratori o fino a 3 periodi di riferimento | | |
| Riposo giornaliero – violazione da 6 a 10 lavoratori o fino a 3 periodi di riferimento | da 600 a 2.000 euro | da 720 a 2.400 euro |
| Riposo giornaliero – violazione da 11 lavoratori o fino a 5 periodi di riferimento | da 1.800 a 3.000 euro | da 2.160 a 3.600 euro |
| Riposo settimanale – violazione fino a 5 lavoratori o fino a 3 periodi di riferimento | da 200 a 1.500 euro | da 240 a 1.800 euro |
| Riposo settimanale – violazione da 6 a 10 lavoratori o fino a 3 periodi di riferimento | da 800 a 3.000 euro | da 960 a 3.600 euro |
| Riposo settimanale – violazione da 11 lavoratori o fino a 5 periodi di riferimento | da 2.000 a 10.000 euro | da 2.400 a 12.000 euro |
| Ferie annuali – violazione fino a 5 lavoratori o fino a 3 periodi di riferimento | da 100 a 600 euro | da 120 a 720 euro |
| Ferie annuali – violazione da 6 a 10 lavoratori o fino a 3 periodi di riferimento | da 400 a 1.500 euro | da 480 a 1.800 euro |
| Ferie annuali – violazione da 11 lavoratori o fino a 5 periodi di riferimento | da 800 a 4.500 euro | da 960 a 5.400 euro |

Con riferimento a **tutte le sanzioni amministrative e penali** riguardanti le violazioni alle disposizioni previste nel TU salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), viene previsto un **aumento del 10%**.

Maggiorazioni delle sanzioni

Per effetto di quanto previsto dalla Finanziaria 2019 **le maggiorazioni sopra riportate saranno raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.**

Chiarimenti circolare INL n. 2/2019

Con la **circolare n. 2/2019**, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato quanto segue:

1. **ulteriori maggiorazioni del 20%** potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
2. le maggiorazioni sono **raddoppiate** laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
3. in forza del noto principio del *tempus regit actum*, trovano applicazione in relazione a **condotte che si realizzano a partire dal 2019**, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);
4. l’anzidetta destinazione delle maggiorazioni di cui trattasi **prescinde dall’organo di vigilanza** che abbia irrogato la sanzione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO